

- 1) per coloro che sono iscritti nel registro dei pescatori di uno dei compartimenti marittimi della Sardegna;
- 2) per anzianità e professionalità dell'operatore comprovata dall'esercizio, in forma continuativa, dell'attività di pesca;
- 3) insussistenza di precedenti infrazioni accertate e definite dall'Autorità di sorveglianza.

A bordo dei natanti appoggio dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza, un libretto sul quale il titolare dell'autorizzazione dovrà riportare, per ogni giornata di pesca, la qualità del corallo pescato e la quantità, aggiungendo notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondità del banco e la natura del fondale.

Tale libretto, che sarà consegnato unitamente all'autorizzazione, dovrà essere restituito all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca.

La mancata compilazione e presentazione entro i termini suddetti del libretto di cui trattasi, comporterà il diniego di eventuale autorizzazione per l'anno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 3 marzo 1994

Sanna

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 3 marzo 1994, n. 276.

Disciplina della pesca dei ricci di mare.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Visti gli articoli 3 e 57 dello Statuto Speciale per la Sardegna;

Viste le relative norme di attuazione;

Visto in particolare il D.P.R. 24.11.1965 n. 1627, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul mare territoriale:

Vista la legge regionale 7.3.1956, n. 37 recante disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca;

Vista la legge regionale 7.1.1977, n. 1 art. 14;

Vista la Legge 14 luglio 1956 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della Legge sopra citata, approvato con D.P.R. 2.10.1968, n. 1639;

Considerato che detta normativa non contempla la disciplina del prelievo degli Echinodermi;

Considerato che la specie ha assunto, nei tempi più recenti, notevole interesse di natura economica per quanto attiene al prelievo, che viene attuato senza predeterminazione di quantitativi, e problemi gestionali in ordine alla conservazione della risorsa, alla legittimazione dei soggetti titolati ed alle apparecchiature ed attrezzi da utilizzare;

Ritenuto per le suseposte motivazioni, di dover procedere all'adozione di una disciplina provvisoria del prelievo nella prospettiva di acquisire elementi di conoscenza più significativi sulla biologia e consistenza della risorsa;

Sentito il Comitato Tecnico Consultivo della pesca nella seduta del 27 gennaio 1994;

Decreta

Art. 1

La raccolta dei ricci di mare appartenenti alla specie *Paracentrotus lividus* Lam è disciplinata nelle acque territoriali della Sardegna, sino al 31 marzo 1995, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2

Durata

La raccolta dei ricci di mare è consentita per i pescatori professionali nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno successivo.

Per i pescatori sportivi è consentito il prelievo, nei limiti del quantitativo indicato al successivo art. 6.

Art. 3

Soggetti

L'attività di prelievo può essere esercitata dai pescatori professionali marittimi, iscritti nel regi-

stro dei pescatori di professione, dai pescatori subacquei professionali in possesso delle autorizzazioni per la pesca subacquea professionale e dai pescatori sportivi secondo le modalità previste nei seguenti articoli.

Art. 4

Attrezzi consentiti

La raccolta dei ricci di mare può essere esercitata:

- dall'imbarcazione, anche con l'ausilio dello «specchio» o batiscopio, mediante:
 - tradizionale asta nota come «cannuga»;
 - coppo;
- mediante l'immersione:
 - a mano e con l'uso di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato.

Art. 5

Taglia

Gli organismi oggetto di prelievo non possono avere dimensioni inferiori a 50 mm., esclusi gli aculei.

Sul volume delle specie prelevate è ammessa la tolleranza del 10% di taglie inferiori a detta misura.

Art. 6

Quantitativi

Il pescatore professionista come indicato al precedente art. 1, accompagnato da assistente a bordo dell'imbarcazione, potrà raccogliere giornalmente quattro ceste di ricci delle seguenti dimensioni (altezza cm. 35, lunghezza cm. 60, larghezza 50 cm.), equivalente, per due unità lavorative, a circa 2000 ricci.

Lo stesso quantitativo è consentito qualora il pescatore e l'accompagnatore non facciano uso di ceste.

Se il professionista non è accompagnato da un assistente, il numero di ricci raccogliibili giornalmente è quello contenibile in due dei cestì di cui sopra o 1000.

Chiunque, per uso personale, non potrà raccogliere giornalmente più di 50 ricci ed in questa attività non potrà fare uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

Art. 7

Divieto di raccolta con sistemi trainati

E' vietata la raccolta di ricci di mare mediante attrezzi trainati, con imbarcazione o a mano, di mezzi meccanici (strumenti in ferro) ivi compresi i rastrelli.

ART. 8

Sanzioni

Il contravvenire alle norme del presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di pesca marittima.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Cagliari, lì 3 marzo 1994

Sanna

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 3 marzo 1994, n. 277.

Disciplina della pesca subacquea professionale.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Visti gli articoli 3 e 57 dello Statuto Speciale per la Sardegna;

Viste le relative norme di attuazione;

Visto in particolare, il D.P.R. 24.11.1965 n. 1627, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul mare territoriale;

Vista la L.R. 7.3.1956 n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca;

Vista la L.R. 7.1.1977 n. 1, art. 14;

Vista la L. 14.7.1965 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sopra citata, approvato con D.P.R. 2.10.1968 n. 1639;

Visti in particolare gli articoli 128, 128 bis, 129 e 130 del predetto regolamento come modificati ed integrati dal decreto del Ministero della Marina Mercantile n. 219 del 18.3.1983 relativi alla disciplina della pesca professionale marittima;